

- la norma relativa all'obbligatorietà, a decorrere dal 30 giugno 2014, del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione (art. 16-bis);
- la rivisitazione delle disposizioni in tema di "crisi da sovra indebitamento" (art. 18), applicabili a tutti quei soggetti che non possono fare ricorso alle altre procedure concorsuali previste dalla vigente normativa (cd. debitori non fallibili) e che, nel contempo, versano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le predette obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. La novella legislativa in esame ha esteso l'applicabilità dell'istituto anche al "consumatore", inteso quale "persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" e ha rivisitato la disciplina delle due procedure giudiziali, tra loro alternative, previste per far fronte alla crisi da sovra indebitamento ossia la procedura di composizione della crisi volta a pervenire ad un accordo di composizione, che, se approvato dai creditori con le maggioranze di legge, viene omologato dal giudice, e la procedura di liquidazione del patrimonio;
- l'istituzione presso l'A.V.C.P. della Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 33-ter);
- la limitazione dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 10, comma 1, lett. 5 del DPR n. 633/1972 ai soli servizi di versamento delle imposte effettuate per conto dei contribuenti da istituti di credito (art. 38), con conseguente assoggettamento ad IVA dell'attività di riscossione tributi effettuata da terzi per la quale viene corrisposto un aggio.

Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze

La Direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che anche gli Agenti della Riscossione sono tenuti al pagamento del contributo unificato nelle controversie dinanzi alle Commissioni Tributarie, sul presupposto che non possa trovare applicazione a tali controversie l'istituto della prenotazione a debito, con altresì riduzione al 50%, del contributo unificato e delle altre spese per atti giudiziari, previsto dall'art 157 T.U.S.G. per "la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo", in linea con l'analoga disposizione dell'art. 48 del DPR 602/1973 "per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva". Ad avviso del M.E.F. infatti la nozione di "procedura esecutiva" di cui all'art. 157 T.U.S.G. deve essere intesa come limitata ai soli atti della riscossione coattiva in senso stretto (devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario), nei quali non possono ricomprendersi né le cartelle di pagamento né il fermo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca, in quanto atti prodromici all'esecuzione, di natura cautelare e conservativa del patrimonio del debitore.

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 – Legge di stabilità 2013

La Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) ha anch'essa introdotto, all'art. 1, una serie di disposizioni aventi un rilevante impatto sull'attività dell'Agente della Riscossione, di seguito sintetizzate:

- comma 20: ha modificato gli artt. 548 e 549 c.p.c. in tema rispettivamente di mancata dichiarazione del terzo e di contestata dichiarazione del terzo nei procedimenti giudiziari di pignoramenti presso terzi;
- comma 525: ha previsto che AGEA proceda alla riscossione mediante ruolo delle sanzioni per mancato rispetto delle c.d. quote latte, nei casi di mancata adesione alla o di decadenza dalla rateizzazione, avvalendosi su base convenzionale delle Società del Gruppo Equitalia per la formazione del ruolo, la stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione e per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso. La notificazione della cartella di pagamento e le procedure di riscossione coattiva sono effettuate dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AdR e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado. AGEA si avvale a tali fini del personale della Guardia di Finanza, che esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione;
- commi da 527 a 529: hanno introdotto una "sanatoria" per i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31/12/1999. Più in dettaglio:
 - comma 527: i crediti di importo fino a duemila euro iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31/12/1999 sono automaticamente annullati decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 228/12 (29/12/12). Un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilirà le modalità di trasmissione agli Enti interessati degli elenchi delle quote annullate e di rimborso agli Agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive attuate;
 - comma 528: per gli altri crediti iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31/12/1999 l'Agente della riscossione, esaurite le attività di competenza, provvede a darne notizia all'Ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal predetto Decreto Ministeriale;
 - comma 529: ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile;
- comma 530: ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2014 del termine entro il quale l'Agente della Riscossione può presentare le comunicazioni di inesigibilità agli Enti impositori e la correlata proroga al 1° gennaio 2015 dell'inizio del termine triennale per le verifiche circa tali comunicazioni da parte degli Enti stessi;

- commi da 531 a 535: hanno previsto l'istituzione, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 giugno 2013 del "Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo", deputato all'elaborazione annuale di criteri di:
 - A) individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione;
 - B) controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite . Tali criteri sono approvati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, ed operano per l'anno successivo a quello di approvazione.

- commi da 537 a 543: hanno introdotto l'istituto della dichiarazione del contribuente per la sospensione della riscossione. Più specificamente:
 - comma 538: il contribuente ha facoltà di presentare all'Agente della Riscossione, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che l'atto emesso dall'Ente prima della formazione del ruolo, ovvero la cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, è stato interessato: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta prima che il ruolo fosse reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio dell'Ente; c) da una sospensione amministrativa concessa dall'Ente; d) da una sospensione giudiziale oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa creditoria, emesse in un giudizio al quale l'Agente della riscossione non abbia preso parte; e) da un pagamento riconducibile al ruolo effettuato in favore dell'Ente in data antecedente alla formazione del ruolo stesso; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso;
 - comma 537: l'Agente della riscossione è tenuto a sospendere immediatamente le azioni riscuotitive a fronte della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di cui al comma 538;
 - comma 539: l'Agente della riscossione trasmette all'Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e l'allegata documentazione entro dieci giorni dalla ricezione della stessa. L'Ente è tenuto, entro i successivi sessanta giorni, a riscontrare il debitore, a mezzo raccomandata A/R o PEC, confermando al debitore la correttezza della documentazione prodotta e provvedendo contestualmente alla trasmissione in via telematica all'Agente della Riscossione del conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero avvertendo il debitore stesso dell'inidoneità di tale documentazione al mantenimento della sospensione della riscossione, dandone immediata notizia all'AdR per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo;

- comma 540: in caso di mancato invio da parte dell'Ente della comunicazione di cui al comma 539 - e di mancata trasmissione del conseguente flusso informativo all'Agente della riscossione - entro il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione all'AdR della dichiarazione del debitore, le partite oggetto della dichiarazione stessa sono annullate di diritto e l'Agente della Riscossione è automaticamente scaricato dei relativi ruoli;
- comma 541: nel caso di produzione di documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica - da parte dell'Ente - la sanzione amministrativa dal 100% al 200 % dell'importo dovuto, con un minimo di 258 euro;
- comma 542: l'Agente della Riscossione è tenuto a fornire agli Enti creditori il massimo supporto per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o di sospensione dei carichi iscritti a ruolo;
- comma 543: le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle dichiarazioni presentate all'AdR prima dell'entrata in vigore della Legge 228/2012. In questo caso l'Ente deve provvedere all'invio al debitore della comunicazione di cui al comma 539 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della citata Legge (29/12/12) ed il termine di 220 giorni trascorso inutilmente il quale le partite oggetto della dichiarazione del contribuente sono annullate di diritto, con conseguente automatico scarico dei relativi ruoli per l'AdR, decorre dalla medesima data.
- commi 544 e 545: hanno introdotto l'obbligo per l'AdR di non procedere ad azioni cautelari ed esecutive per debiti fino a mille euro prima del decorso di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (salvo il caso in cui l'Ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539), con contestuale abrogazione del previgente obbligo di effettuare un doppio sollecito al contribuente per crediti fino a duemila euro.

Sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale

Occorre infine menzionare, in ragione del suo rilevante impatto operativo sull'attività degli Agenti della Riscossione, la sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, per effetto della quale, stante l'avvenuta declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 26 del DPR n. 602/1973, la notifica per irreperibilità relativa non si perfeziona più con decorrenza dal giorno successivo all'avvenuta affissione presso l'albo comunale dell'avviso di deposito presso il Comune dell'atto dell'Agente della Riscossione, bensì solo ad esito:

- del deposito dell'atto nella casa comunale;

- dell'affissione alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente, in busta chiusa e sigillata, dell'avviso di tale deposito;
- dell'esito positivo della spedizione della raccomandata A/R che informa il contribuente dell'avvenuta effettuazione degli adempimenti sub A) e B).

La notifica per irreperibilità relativa si perfeziona dunque ora con decorrenza nella data in cui il contribuente riceve dal postino la raccomandata sub C), ovvero, in caso di ulteriore assenza temporanea dello stesso e delle altre persone idonee a ricevere l'atto, trascorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata stessa ovvero nel giorno in cui il destinatario l'abbia ritirata presso l'ufficio postale, purché il ritiro avvenga entro dieci giorni dal predetto invio.

Sempre per effetto della citata sentenza n. 258/2012 della Corte Costituzionale, la notifica per irreperibilità assoluta si perfeziona sempre con il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale e con l'affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito all'albo del Comune, ma con decorrenza dal giorno successivo all'affissione e non più quindi dopo otto giorni dall'affissione medesima.

Dati della riscossione

Riscossione ruoli al 31 dicembre 2012

In coerenza con le regole di governance adottate e a completamento del processo di monitoraggio dell'andamento della gestione aziendale registrato nel periodo di riferimento, si espongono i risultati del consuntivo al 31 dicembre 2012.

Il totale delle riscossioni da ruolo risulta pari a 7,5 miliardi di euro.

In particolare, gli incassi da ruoli erariali ammontano a 4,3 miliardi di euro, mentre quelli conseguiti in relazione ai ruoli previdenziali INPS e INAIL risultano pari a 1,9 miliardi di euro.

Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo a confronto con i periodi precedenti, da cui risulta confermato nel 2012 il trend di riscossione registrato a partire dal secondo semestre 2011.

(Valori espressi in €/mil)

	Gennaio - Giugno 2011	Luglio - Settembre 2011	2011	Gennaio - Giugno 2012	Luglio - Settembre 2012	2012	Variazione % 2012/2011
Totale Incassi da ruolo	4.698	3.923	8.621	3.922	3.609	7.531	(12,6%)
Ruoli erariali	2.393	2.158	4.551	2.246	2.071	4.317	(5,1%)
Ruoli INPS -INAIL	1.502	1.130	2.632	995	921	1.916	(27,2%)
Ruoli Enti non statali	803	635	1.438	681	617	1.298	(9,8%)

Su base regionale i risultati di riscossione coattiva conseguiti nel 2012 sono rappresentati nella

tabella che segue:

(Valori espressi in €/miln)

	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2011	Diff %
TOTALE	7.530,7	8.621,2	(12,6%)
ABRUZZO	185,3	175,5	5,6%
BASILICATA	76,6	94,6	(19,0%)
CALABRIA	242,9	253,5	(4,2%)
CAMPANIA	758,0	841,4	(9,9%)
EMILIA ROMAGNA	487,7	594,7	(18,0%)
FRIULI VENEZIA GIULIA	121,0	157,7	(23,3%)
LAZIO	1.136,8	1.332,8	(14,7%)
LIGURIA	207,3	221,7	(6,5%)
LOMBARDIA	1.605,3	1.833,3	(12,4%)
MARCHE	160,3	195,6	(18,1%)
MOLISE	40,3	44,8	(9,9%)
PIEMONTE	570,5	591,6	(3,6%)
PUGLIA	482,2	548,5	(12,1%)
SARDEGNA	267,3	299,7	(10,8%)
TOSCANA	528,2	637,1	(17,1%)
TRENTINO ALTO ADIGE	79,1	101,6	(22,2%)
UMBRIA	111,0	120,7	(8,1%)
VALLE D'AOSTA	11,8	16,2	(27,0%)
VENETO	459,1	560,2	(18,0%)

Analisi dei "grandi debitori" e azioni operative poste in essere

Con riferimento agli incassi totali da ruoli erariali, pari a circa 4,3 miliardi di euro, la parte ascrivibile ai "grandi debitori" ammonta a 1,1 miliardi, che rappresentano il 26,4% degli importi riscossi.

Per quanto riguarda le riscossioni da ruoli previdenziali INPS - INAIL, su un totale di 1,9 miliardi di euro circa 281 milioni di euro, pari al 14,7 %, derivano da riscossioni per importi superiori a 500.000 euro.

(Valori espressi in €/miln)

	Gennaio-Dicembre 2011			Gennaio-Dicembre 2012		
	Totale Riscossioni	Riscossioni > 500.000 (982 posizioni)	% sul totale	Totale Riscossioni	Riscossioni > 500.000 (867 posizioni)	% sul totale
Ruoli erariali	4.551	1.098	24,1%	4.317	1.140	26,4%
Ruoli INPS - INAIL	2.632	391	14,9%	1.916	281	14,7%
Ruoli Enti non statali	1.438	102	7,1%	1.298	82	6,3%
Totale Incassi da ruolo	8.621	1.591	18,5%	7.531	1.503	20,0%

Si segnala, infine, che il 63% del riscosso proviene da grandi debitori con importi da pagare superiori a 50 mila euro. Il dato sale addirittura all'88% se si considerano i debiti sopra i 5 mila euro. Questi numeri evidenziano come l'attività di Equitalia risulti sempre più indirizzata sulle fasce di inadempienza più rilevanti e quanto risulti marginale l'incidenza delle attività di recupero nei confronti di chi non è in regola con i pagamenti di piccoli importi.

Istanze di rateazione

Con l'approvazione dell'art. 36, commi 2 bis e 2 ter, del D.L. 248/07 – convertito nella L. 31/08 – sono state introdotte rilevanti innovazioni nella disciplina della rateazione del pagamento dei carichi iscritti a ruolo. In particolare è stata attribuita direttamente agli Agenti della riscossione, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle Agenzie fiscali, dagli Enti pubblici previdenziali.

Conclusasi la definizione delle regole relative alle istanze di rateazione presentate direttamente agli Agenti della riscossione, sono stati definiti, realizzati e diffusi gli strumenti informatici necessari alla protocollazione, all'esame ed alla concessione della rateazione stessa.

Inoltre, è stato ridefinito e messo a disposizione dei contribuenti, sul sito internet di Equitalia, un nuovo simulatore di calcolo del piano di ammortamento.

Con riferimento alle novità normative introdotte in materia di rateazioni, si rinvia a quanto esposto tra le novità normative nella relativa sezione della presente Relazione sulla gestione.

A partire dal 2008 – cioè da quando è stata trasferita agli Agenti della Riscossione la competenza in materia – sono state concesse oltre un milione e ottocentomila rateazioni per un importo di quasi 21,8 miliardi di euro.

In particolare, nel periodo gennaio-dicembre 2012 sono state accolte 362.549 richieste di dilazione e respinte 15.977.

Fiscalità locale

L'esercizio 2013 rappresenta la svolta nelle strategie di posizionamento del gruppo verso gli enti non obbligati al servizio offerto da Equitalia.

Infatti, a partire dal 30 giugno 2013, ai sensi del D.L. 201/2011 e successive integrazioni, cesserà la presenza del Gruppo nell'attività di riscossione spontanea e coattiva dei Comuni e delle società da questi partecipate.

Inoltre, già dal 2012 Equitalia non ha offerto servizi di riscossione per l'IMU (in analogia con quanto fatto in precedenza per l'ICI). Scelta operata in ragione delle modalità di riscossione previste dalla norma e della scadenza temporale richiamata in precedenza.

In questo scenario, il numero dei comuni serviti per la riscossione spontanea risulta quasi il 50% in meno di quelli serviti al 31/12/2011; e quello degli altri enti è diminuito del 40% rispetto all'anno precedente.

Diversa è la situazione dei comuni e degli altri enti serviti per la riscossione coattiva. La necessità di recuperare risorse, unita al beneficio di sottrarsi all'impatto sociale delle azioni coattive, continuano a spingere gli enti locali e territoriali a ricorrere ai servizi di Equitalia.

Nel corso del 2012, per quanto detto in precedenza, le attività sono concentrate verso Enti ed Organismi ministeriali quali: Mef – Direzione della Giustizia tributaria, Agenzia delle Dogane, Ministero dell'Interno (Prefetture), Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La struttura del Gruppo

Riorganizzazione territoriale

A seguito del completamento del piano di riassetto societario mirato alla riorganizzazione del Gruppo, alla data del 31 dicembre 2012 il Gruppo Equitalia risulta composto - oltre che dalla Holding, da Equitalia Servizi, Equitalia Giustizia - da 3 società Agenti della riscossione distribuite sul territorio come rappresentato dalla cartina che segue.

Situazione al 31 dicembre 2012



Nel seguito viene rappresentata la tabella con riferimento alle quote di mercato teoriche ripartite sulle nuove realtà societarie (popolazione di riferimento delle regioni servite), nonché la ripartizione dei volumi di riscossione al 31 dicembre 2012 sulla base dello stesso criterio. Con riguardo alla popolazione, i dati sono rilevati secondo l'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile.

SOCIETÀ	REGIONI SERVITE	POPOLAZIONE (DATI ISTAT AGGIORNATI AL 31.12.2011)	QUOTA TEORICA DI MERCATO 2011 PER POPOLAZIONE SERVITA	VOLUMI RISCOSSI AL 31/12/2012	QUOTA TEORICA DI MERCATO PER VOLUMI RISCOSSI
EQUITALIA NORD SPA	Friuli Venezia Giulia	22.013.167	41,89%	3.054.096	40,56%
	Liguria				
	Lombardia				
	Piemonte				
	Trentino - Alto Adige Suedtirol				
	Valle d'Aosta				
EQUITALIA CENTRO SPA	Veneto	12.764.951	24,29%	1.739.775	23,10%
	Abruzzo				
	Emilia Romagna				
	Marche				
	Sardegna				
	Toscana				
EQUITALIA SUD SPA	Umbria	17.771.873	33,82%	2.736.830	36,34%
	Basilicata				
	Calabria				
	Campania				
	Lazio				
	Molise				
TOTALE		52.549.991	100%	7.530.701	100%

Iniziative di razionalizzazione della gestione

Servizi forniti dalla Capogruppo

Al fine di regolare le funzioni e i servizi che Equitalia SpA svolge a vantaggio di tutte le Società del Gruppo per la revisione e l'ottimizzazione dell'intero sistema (regolamentare, organizzativo, societario, legale, contrattuale, finanziario, contabile, amministrativo, informativo, di auditing e di controllo di gestione) nonché per le attività svolte quale stazione appaltante per l'affidamento dei contratti di servizi e di forniture, è stato confermato nel 2012 il contratto di servizi, già valido per il periodo 2009 - 2011, per l'importo complessivo di 11 €/mln. Il corrispettivo contrattuale è stato rideterminato, dagli originari 20 €/mln, principalmente per effetto della riorganizzazione del Gruppo Equitalia e delle minori spese sostenute dalla Holding, per gli oneri di migrazione dei sistemi della riscossione.

Gestione risorse umane

Le risorse umane rappresentano uno dei principali asset di Equitalia, elemento di fondamentale importanza nel perseguimento della sua mission e nell'assolvimento dei compiti istituzionali affidati al Gruppo. Coerentemente, nell'ambito del modello organizzativo che si sta delineando, Equitalia si è posta come obiettivo di valorizzare il patrimonio umano dell'intero Gruppo, attraverso la gestione dei principali processi di sviluppo e di gestione tipici della funzione.

Le politiche di gestione delle risorse umane sono caratterizzate per il 2012 da un segno di continuità rispetto a quanto già definito negli anni precedenti, anche in virtù dei significativi vincoli apportati alla materia dalle recenti normative di riferimento.

In considerazione dei riflessi economici e giuridici delle recenti operazioni societarie straordinarie, nel 2012 è proseguita, di concerto con le rappresentanze dei lavoratori del Gruppo, il percorso di omogeneizzazione dei trattamenti contrattuali, nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dalla L. 122/2010 e nell'ottica della predisposizione di uno schema di "contratto integrativo standard" che potrà a regime realizzare una sostanziale uniformità di trattamento nel Gruppo.

Le citate operazioni straordinarie, porteranno alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi con aspettative di contenimento dei costi e di consolidamento della redditività aziendale.

Formazione

Come noto la L. 122/10, dettando dei precisi vincoli nell'utilizzo delle risorse finanziarie nella P.A., ha interessato, tra gli oneri soggetti a riduzione di spesa, anche le spese per attività di formazione.

In un contesto caratterizzato da forte dinamismo aziendale, il piano di formazione 2012 è stato orientato sul sentiero della normalizzazione e del consolidamento del nuovo assetto organizzativo ed in particolar modo alla crescita e alla formazione di tutte le figure professionali che operano quotidianamente con il pubblico.

Le iniziative formative per il 2012, hanno quindi come target di riferimento il miglioramento e l'efficientamento del personale degli sportelli del Gruppo Equitalia. Al fine di ottimizzare le professionalità e le competenze delle risorse operanti nel Gruppo, i percorsi formativi saranno gestiti con utilizzo prevalente di docenti interni.

Proseguirà il ricorso all'erogazione di corsi in modalità FAD (formazione a distanza), in modo da abbattere in maniera sensibile il costo pro-capite per la formazione in conformità con quanto stabilito dai dettami normativi della L. 122/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica.

Tenuto conto della sempre maggiore rilevanza della sicurezza intesa soprattutto come grado di consapevolezza del corretto modello di comportamento da mettere in atto in situazioni di particolare criticità, nel corso del 2012 sono stati attivati appositi percorsi formativi in materia.

Comunicazione

L'aspetto complessivo delle attività riconducibili alla comunicazione interna ed esterna è diventato fondamentale per consentire una corretta percezione di Equitalia e del suo ruolo nella società, oltre che per supportare il Gruppo nel portare avanti la propria missione. Con la previsione di uno specifico programma dedicato all'identità istituzionale e alla cultura aziendale si è voluto porre concretamente l'accento su questo aspetto dell'attività aziendale.

Per quanto riguarda la comunicazione esterna, in conformità con quanto previsto dalle linee guida gestionali per il triennio 2010 - 2012, l'attività di comunicazione è stata sviluppata con specifica focalizzazione sul ruolo istituzionale di Equitalia, in particolare sull'attività che svolge quale soggetto impegnato nel recupero dell'evasione e sull'impegno per realizzare un rapporto di maggiore fiducia con i contribuenti.

Tale azione di consolidamento e riconoscimento dell'identità di Equitalia è stata indirizzata in particolare nei confronti di Enti e contribuenti, sottolineando il ruolo di "servizio" al cittadino e alla comunità svolto da Equitalia.

Sistemi informativi

Anche nel 2012 è proseguito l'intenso programma di intervento sui sistemi informativi aziendali ai fini della loro centralizzazione, integrazione e standardizzazione attraverso i seguenti interventi:

- assicurare il costante presidio della gestione dei sistemi in uso;
- supportare il miglioramento della gestione attraverso il potenziamento del rapporto con Enti, Cittadini e Imprese;
- assicurare la continuità del business nel passaggio progressivo alla nuova riscossione;
- ottimizzare i programmi di investimento del gruppo attraverso un percorso condiviso, presidiato centralmente.

Le principali iniziative nel 2012 sono state:

- evoluzione dell'estratto conto, in termini di estensione delle funzionalità di interrogazione e pagamento su nuovi device e di disponibilità di nuove funzionalità per il contribuente;
- evoluzione degli adeguamenti ad altri canali di pagamento aderenti all'iniziativa Reti amiche

(Coop, Sisal);

- sicurezza perimetrale e Sistema di prevenzione e rilevazione frodi;
- miglioramento dei rapporti con gli enti impositori volti a migliorare la rendicontazione delle attività.

L'attività di Internal Audit

La funzione di Internal Audit nel Gruppo è indirizzata prioritariamente alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dei processi aziendali in tutte le Società partecipate ed alle azioni di omogeneizzazione delle metodologie, verificando gli standard di controllo per garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi delle attività aziendali, individuando la sussistenza di eventuali comportamenti irregolari o illeciti, stimolando l'adozione di iniziative correttive di miglioramento e verificandone l'effettiva implementazione.

Le attività svolte recepiscono le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito della Convenzione con Equitalia SpA. Inoltre, è stata instaurata una proficua collaborazione con la corrispondente funzione dell'Agenzia anche attraverso l'esecuzione di interventi congiunti.

Interventi di adeguamento dell'impianto bilancistico, fiscale e finanziario

Nel corso del 2012 sono proseguiti gli interventi per l'omogeneizzazione delle attività amministrativo - contabili e delle relative regole operative raccolte nella knowledge base disponibile sull'Intranet aziendale, per l'adozione da parte delle Società del Gruppo di comuni sistemi contabili e gestionali ERP ad oggi in corso di implementazione, per l'integrazione finanziaria attraverso la progressiva estensione degli strumenti di tesoreria accentrata e infine per la gestione in regime di consolidato fiscale dei rapporti con l'Erario e con altre controparti istituzionali. In particolare la Capogruppo nel periodo ha coordinato le seguenti attività:

- definizione dell'inquadramento civilistico, contabile e fiscale delle principali fattispecie rivenienti da modifiche normative o gestionali che coinvolgono le Società del Gruppo;
- integrazione della diagnostica sui singoli reporting package delle Società partecipate per monitorare il processo di formazione dei dati consolidati nel bilancio di Gruppo;
- evoluzione degli strumenti di tesoreria accentrata: specializzazione progressiva del modello di cash pooling integrale (multi banca, multi societario e multilivello) e del network di c/c intersocietari con definizione del modello di tesoreria regionalizzata, accentramento dei fidi bancari sulla Capogruppo per l'ottimizzazione dei tassi di provvista e la razionalizzazione dei

relativi utilizzi;

- miglioramento del sistema di monitoraggio e pianificazione finanziaria e diversificazione e integrazione dei mezzi di pagamento messi a disposizione del contribuente;
- pianificazione fiscale delle Aziende del Gruppo realizzata mediante l'opzione triennale per il regime di consolidato fiscale nazionale, rinnovata per le nuove società AdR Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud;
- diagnostica di consolidato fiscale e sviluppo di schemi di imputazione dei dati dichiarativi fiscali nel sistema applicativo di reporting consolidato Tagetik in riconciliazione, ove possibile, con i relativi dati di consolidato civilistico;
- reinquadramento delle attività di riscossione con riferimento al mutato regime IVA degli aggi introdotto dal 20 ottobre 2012 dal D.L. 179/12
- supporto per la realizzazione dell'impianto contabile del nuovo sistema unico della riscossione: analisi dei gap funzionali tra i sistemi in uso e le funzionalità minime richieste e revisione dei processi amministrativo contabili per il Gruppo anche ai fini delle procedure di estensione dell'ERP di Gruppo e nell'immediato nell'adeguamento dei sistemi oggi in uso presso gli AdR;
- supporto alle strutture tecniche ed amministrative di Equitalia Nord ed Equitalia Centro per l'estensione del sistema contabile di Equitalia improntato a logiche di integrazione dei processi gestionali e contabili (ERP), con sviluppo di strumenti di riclassificazione dei saldi contabili periodici delle Società del Gruppo che adottano al momento diversi applicativi;
- avvio del progetto di ciclo passivo integrato al fine di conseguire gli obiettivi di seguito indicati:
 - omogeneizzare il processo di ciclo passivo a livello di Gruppo;
 - definire i requisiti utente per indirizzare l'attività di manutenzione e sviluppo del sistema contabile sulla base delle logiche di processo definite;
 - gestire in maniera unitaria il piano di implementazione del modello definito sul sistema contabile;
 - supportare la pianificazione delle attività formative e di assistenza a supporto dell'utilizzo del sistema informatico;
 - garantire il governo delle fasi di collaudo e di avvio in esercizio del ciclo passivo integrato, attivato sul sistema contabile Dynamics NAV per le società Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia SpA
- coordinamento e supporto delle strutture referenti degli Agenti della riscossione per gli adempimenti previsti dal DM 13 luglio "Conto disponibilità intrattenuto dal Ministero

dell'economia e delle finanze con Banca d'Italia per il servizio di tesoreria statale": rilevazione, riscontro formale e aggregazione dei dati previsionali mensili e settimanali dei flussi finanziari relativi ai conti di contabilità speciale intestati alle società del gruppo. Nell'ambito degli adempimenti normativi previsti a carico della Capogruppo: comunicazione dei dati alla Ragioneria generale dello Stato.

Normativa societaria

Inquadramento civilistico e revisione legale dei conti

Il bilancio delle società Agenti della riscossione segue le norme previste dal D. Lgs. 87/92, integrato dal Provvedimento Banca d'Italia 31 luglio 1992, visto il parere della Banca d'Italia del 29 gennaio 1993 (nota n. 23026) che ha sancito l'applicabilità del D. Lgs. 87/92 alle società che svolgono servizi di riscossione dei tributi in quanto svolgenti attività finanziaria (servizio di incasso e pagamento).

Coerentemente, ai fini della redazione del bilancio individuale, Equitalia SpA ha adottato le norme previste dal D. Lgs. 87/92 in relazione alla sua qualità di Holding di società finanziarie.

Le altre Società del Gruppo - Equitalia Servizi ed Equitalia Giustizia - seguono invece, per la redazione del bilancio d'esercizio, le norme previste dal D. Lgs. 127/91.

Le Società di riscossione dei tributi non sono tenute all'utilizzo dei principi contabili internazionali in quanto, pur essendo "Enti finanziari", non rientrano fra i soggetti sottoposti alla Vigilanza della Banca d'Italia ex art. 107 del D. Lgs. 385/93, in quanto sottoposte alla vigilanza equivalente da parte del ministero competente ai sensi dell'art. 114 del citato decreto legislativo. Conseguentemente a tale impostazione, il bilancio della Holding e delle società Agenti della riscossione sono redatti secondo i principi contabili nazionali.

Equitalia SpA, ai sensi del D. Lgs. 87/92, è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Si segnalano le novità normative introdotte dal D. Lgs. 91/11: tale decreto, emesso in attuazione della delega contenuta nell'art. 2 della Legge di riforma di contabilità pubblica 196/09, regola l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni contenute nella norma verranno definiti in successivi decreti, da adottare entro il 30 giugno 2013 (termine da ultimo individuato con le modifiche introdotte dalla L. 228/12, art. 1, comma 388).

In ottemperanza al D. Lgs. 39/10 e a quanto previsto dallo Statuto sociale, la revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia.

Con bando pubblicato in data 16 dicembre 2009, Equitalia ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06 per l'affidamento dei servizi di revisione legale dei conti (ex art. 2409 bis e seguenti commi) del bilancio di esercizio di Equitalia SpA e delle sue controllate nonché del bilancio consolidato, per gli esercizi 2010-2012.

Ad esito della procedura, che prevedeva due distinti lotti, sono risultate aggiudicatarie le società KPMG SpA (in qualità di revisore principale) e REY (in qualità di revisore secondario).

Ai sensi del D. Lgs. 39/10, l'Assemblea dei soci della Holding, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2010/2012 alla KPMG SpA.

Per l'esercizio 2012 tale società svolge anche il servizio di revisione limitata (secondo il principio di revisione internazionale ISRE 2410) sulle situazioni economico patrimoniali semestrali redatte secondo il principio contabile OIC 30. La limited review consente, fra l'altro, il fast closing del bilancio d'esercizio e consolidato entro il termine previsto dall'art. 2364 C.C. di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio senza ricorso alla deroga ai 180 giorni ivi prevista per i bilanci consolidati. Ciò anche ai fini della rendicontazione dei dati di riscossione nel bilancio dell'azionista.

Analogamente si è proceduto nelle Società partecipate, dove l'incarico è stato conferito alla società di revisione aggiudicataria del lotto di pertinenza, come ridefiniti per effetto della riorganizzazione societaria del Gruppo perfezionatasi il 31 dicembre 2011.

Inquadramento fiscale

IRES - Consolidato fiscale nazionale

Nel corso del 2011 le Società neo costituite Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, manifestando la propria volontà di aderire all'Istituto del Consolidato fiscale, ricorrendo i presupposti stabiliti dall'art. 120 del TUIR, hanno sottoscritto un nuovo contratto di consolidato - in continuità con quello stipulato dalle Società preesistenti - che definisce gli obblighi, le responsabilità ed i criteri di ripartizione dei vantaggi fiscali derivanti dal trasferimento dell'imponibile, positivo o negativo, alla Consolidante. Tale regime di tassazione trasferisce gli obblighi di versamento dell'imposta sul reddito delle Società in capo ad Equitalia, cui spetta anche la redazione di un'unica dichiarazione di consolidato e, accentrando su Equitalia il rapporto con l'Erario, consente di pianificare la cessione di eventuali eccedenze di imposta consuntivate dalle singole Società partecipate e di razionalizzare il carico fiscale di Gruppo.

La comunicazione del regime di tassazione del Consolidato fiscale per le tre società neo costituite, avvenuta in data 07 giugno 2011, riguarda il triennio 2011-2013, rinnovabile anche per gli esercizi successivi, ed è stata effettuata tenendo conto delle condizioni richieste dall'art. 119 del TUIR (identità dell'esercizio sociale, esercizio congiunto dell'opzione ed elezione del domicilio presso la Consolidante).

Pertanto il perimetro di consolidato fiscale, al termine del processo di riassetto societario,